



## LAVORO E PREVIDENZA

### CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA (ART.19)

Prevista la possibilità, per i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, di presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) o di accesso all'assegno ordinario con **causale "emergenza COVID-19"**, per **periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 e per una durata massima di nove settimane**, usufruibili entro il mese di agosto 2020.

I datori di lavoro sono dispensati dall'osservanza dei termini e delle procedure di consultazione di cui all'art. 14, D.Lgs. 148/2015, **ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.**

La domanda deve essere presentata **entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa** e i periodi concessi non sono conteggiati ai fini dei limiti massimi di ricorso all'ammortizzatore sociale. Non è previsto il versamento di contribuzione addizionale sulle ore richieste.

I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e non è richiesta, in capo agli stessi, la sussistenza del requisito dell'anzianità di 90 giorni presso l'unità produttiva oggetto di richiesta.

La stessa disposizione è estesa (art. 20) anche ai lavoratori occupati presso imprese che hanno in corso trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS): in tale ipotesi, il trattamento straordinario è sospeso per lasciare spazio all'intervento ordinario.

### CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (ART. 22)

Le Regioni e Province autonome, **con riferimento ai datori di lavoro del settore privato per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario**, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo quadro che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro (non richiesto per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti), trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e **comunque per un periodo non superiore a nove settimane.**

Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

### DISPOSIZIONI INAIL (ART.42)

A decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL è sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni, i termini di prescrizione.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente



astensione dal lavoro. Tali eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.

#### **BLOCCO DEI LICENZIAMENTI E DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE (ART.46)**

Dall'entrata in vigore del Decreto è precluso, per 60 giorni, l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e sono sospese, nel medesimo periodo, le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020. Sempre **per 60 giorni**, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, **non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo** (pare dunque rimanere aperta la possibilità di ricorrere al licenziamento individuale per motivi disciplinari).

#### **PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI (ART.64)**

Previsto un premio, per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro, per i lavoratori dipendenti che hanno prestato attività lavorativa in sede (non in smart working). Il premio, da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti in sede nel mese, non concorre alla formazione del reddito e spetta ai lavoratori con reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000. La corresponsione avrà luogo a partire dal mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

## FISCALE

### **SOSPENSIONE DEGLI ADEMPIMENTI E DEI VERSAMENTI (ART. 60-62)**

**I versamenti** nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

Sono sospesi **gli adempimenti** tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Per le Imprese e gli esercenti arti o professioni **con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020:**

- relativi alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
- relativi all'imposta sul valore aggiunto;
- relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

La sospensione dei versamenti IVA è riconosciuta senza limiti di fatturato alle Imprese aventi sede (legale o operativa) nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, devono rilasciare un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e devono versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

### **CREDITO D'IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO (ART. 64)**

Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, è riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di € 20.000.

Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento del fondo massimo di € 50 milioni per l'anno 2020.

Con decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL in commento, saranno stabilite le disposizioni applicative.



### **SOSPENSIONE DEI TERMINI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DEGLI UFFICI DEGLI ENTI IMPOSITORI (ART. 67)**

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020:

- i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- i termini per fornire risposta alle istanze di interpello.

Durante il periodo di sospensione, la presentazione delle predette istanze di interpello e di consulenza giuridica è consentita esclusivamente per via telematica, attraverso l'impiego della posta elettronica certificata

Sono, altresì, sospese, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, le attività, non aventi carattere di indifferibilità ed urgenza, consistenti nelle risposte alle istanze, formulate ai sensi degli articoli 492-bis del c.p.c, 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione, di accesso alla banca dati dell'Anagrafe Tributaria, compreso l'Archivio dei rapporti finanziari, autorizzate dai Presidenti, oppure dai giudici delegati.



## MERCATO PRIVATO

### **SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI (ART. 103, COMMA 1)**

E' stata disposta la sospensione dei termini previsti per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi (avviati su istanza di parte o d'ufficio) pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data per i quali non si terrà conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020. Tra di essi si ritiene vi rientrino anche quelli edilizi (es. termini istruttoria per il rilascio del relativo titolo edilizio, termini nell'ambito della conferenza di servizi per l'acquisizione di atti di assenso come l'autorizzazione paesaggistica ecc.).

E' in ogni caso specificato che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare "ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati". Sono prorogati o differiti, per lo stesso arco temporale, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del "silenzio significativo".

E' inoltre specificato che la sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi non si applica ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

### **PROROGA VALIDITÀ PERMESSI, CERTIFICATI, AUTORIZZAZIONI, ECC (ART. 103, COMMA 2)**

E' stata prevista la "conservazione della validità" fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020. La formulazione sembrerebbe far rientrare anche i titoli edilizi di qualunque natura (es. Permesso di costruire, SCIA ecc.) nonché tutte le autorizzazioni (paesaggistiche, ambientali ecc.) scadute/in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.



## LAVORI PUBBLICI

L'art.91 del DL prevede:

- l'inserimento all'articolo 3 del DL n.6/2020 di un nuovo comma (6-bis) a mente del quale *“Il rispetto delle misure di contenimento di cui presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti”*;
- una modifica dell'art.35, comma 18, del Codice dei contratti pubblici finalizzata a consentire l'erogazione dell'anticipazione del corrispettivo d'appalto anche nel caso di consegna in via d'urgenza di cui all'articolo 32, comma 8, del codice medesimo.

Mentre la seconda disposizione dovrebbe, in realtà, servire a **confermare la sussistenza dell'obbligo** (e non di certo a ridurlo a mera facoltà) **per la stazione appaltante di corrispondere l'anticipazione** del prezzo pari al 20 per cento **entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione** (già vigente, pertanto, a prescindere dalla circostanza che l'inizio della prestazione sia avvenuta dopo la stipulazione del contratto o in via d'urgenza), la prima sembrerebbe, invece, precipuamente diretta a ricordare **la sussistenza dell'obbligo di buona fede e correttezza reciproche** per l'intera durata di qualsivoglia rapporto contrattuale.

Ciò premesso, per opportuna conoscenza delle imprese che fossero obbligate a proseguire nell'esecuzione di un contratto pubblico d'appalto di lavori, si rinvia alla lettura dei preziosi contributi reperibili, gratuitamente, ai seguenti link:

<https://www.ording.roma.it/26-comunicazioni/comunicazione-ordine/342-vademecum-per-i-cantieri-temporanei-e-mobili-a-seguito-emergenza-covid-19>

<http://www.reteprofessionitecniche.it/comunicato-stampa-rpt-emergenza-covid-19-attivita-nei-cantieri/>



## AMBIENTE, TERRITORIO E SICUREZZA

### Proroga per presentazione MUD e versamento diritto annuale

L'art 113 rinvia al 30 giugno p.v. la

- a) presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;
- b) presentazione della comunicazione annuale dei dati relativi alle pile e accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
- c) presentazione al Centro di Coordinamento della comunicazione di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 14 marzo 2014, n. 49;
- d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto 3 giugno 2014, n. 120.

### Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone

All'art. 92 comma 4 del Decreto in esame, viene autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo.